



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

ale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net mail: comune@osnago.net

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERO NEVE

IL SINDACO

Ritenuta la necessità di emanare provvedimenti atti ad evitare in caso di nevicate possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone;

Ravvisata l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

Visti gli artt. 7 e 15 e 159 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. ed il relativo Regolamento d'attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali n 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Ad integrazione degli interventi che effettuerà il Comune per le strade e piazze comunali nonché per gli edifici pubblici;

ORDINA IN CASO DI NEVICATE

1) Sulle strade e/o piazze ove già esiste il divieto di sosta, È VIETATA PERMANENTEMENTE LA SOSTA A TUTTI I VEICOLI, CON RIMOZIONE FORZATA;

2) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo;

3) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose;

4) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata;

5) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, la neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico;

6) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. E' vietato gettare la neve sulla pubblica via ;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'uso delle auto private, affinché i mezzi pubblici di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente.

SANZIONI

- La violazione di cui ai commi 1) comporta una sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 e 159 del C.D.S.;

- Le violazioni di cui ai commi 2), 3), 4), 5), e 6), comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo comunale, e viene trasmessa al Comando di Polizia Locale perché ne curi l'osservanza.

Dalla residenza Municipale 06/12/2006

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina